



Regolamento dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti 30 CFU, ai sensi dell'art. 13 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del percorso di formazione da 30 CFU abilitante in altre Classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attivato presso l'Università telematica degli Studi eCampus, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono accedere al percorso di cui all'art. 1 del presente Regolamento coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.
2. Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, salvo diverse disposizioni ministeriali recanti modifiche e/o deroghe alla disciplina de quo.
3. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della L. n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
4. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.
5. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente; laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, l'Ateneo potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione del/della candidato/a dalla procedura selettiva.
6. Il procedimento di verifica del possesso dei titoli richiesti dal comma 1 dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 sarà effettuato dagli Uffici competenti dell'Ateneo.
7. La verifica dei titoli consta di un controllo su un campione di domande d'iscrizione, avendo particolare riguardo per quelle pratiche che risultino incomplete di alcuni elementi e/o non debitamente compilate e/o i cui requisiti di accesso non siano palesemente manifesti. In tutti i casi

in cui il vizio sia sanabile, gli Uffici competenti provvederanno a richiedere in prima istanza al candidato l'integrazione della documentazione e/o degli elementi mancanti o non chiari.

8. Tutte le pratiche esaminate saranno oggetto di verifica successiva a mezzo pec con le Amministrazioni competenti, al fine della conferma ufficiale dei requisiti de quo.
9. Laddove il riscontro da parte dell'Amministrazione competente non avvenga in tempi congrui, l'Ateneo provvederà a sollecitare l'Amministrazione, sospendendo temporaneamente l'emissione del certificato oggetto della procedura di verifica.
10. L'Ateneo si riserva comunque la possibilità, a seguito di verifica, di procedere a revoca del titolo finale, qualora non sussistano i requisiti di accesso e conseguimento.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione

1. L'ammissione al percorso di formazione è subordinata, pena l'esclusione, al rispetto delle indicazioni procedurali dettagliatamente disciplinate nel bando di attivazione.
2. Il mancato rispetto della procedura di presentazione della domanda, ovvero la mancata produzione o l'illeggibilità dei documenti indicati come obbligatori, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
3. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, che costituisce l'unico procedimento di iscrizione alla selezione.

Art. 4 – Contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Università e della ricerca, è consentita entro determinati limiti la contemporanea iscrizione fino a due corsi di studio universitari, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, conducendo al conseguimento di due titoli di studio distinti. Il Percorso di formazione iniziale dei docenti da 30 CFU abilitante è caratterizzato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.P.C.M. del 4 agosto 2023, dall'obbligo di frequenza pari al 70%: non è, pertanto, compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso con obbligo di frequenza.

Art. 5 – Percorso didattico e impegno formativo

1. Il piano di studi prevede l'acquisizione di un totale di 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
2. I contenuti didattici dei 30 CFU/CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sono definiti in conformità alle competenze individuate nell'Allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 6 – Modalità di erogazione e frequenza

1. Le attività formative sono erogate – fatta eccezione per le attività di tirocinio e di laboratorio, qualora previste – esclusivamente in modalità sincrona online su apposita piattaforma dedicata. Sono monitorati l'accesso e la frequenza.
2. Per una regolare rilevazione della frequenza, è necessario accedere da un dispositivo idoneo (non è possibile accedere tramite tablet o smartphone) ed avere una connessione a internet stabile e dotata di banda adeguata.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPCM del 4 agosto 2023, per accedere alla prova finale è necessaria la maturazione di una percentuale minima di presenza alle singole attività formative pari al 70%.

4. In caso di mancata o insufficiente frequenza, di scarso profitto, di mancata regolarità nei pagamenti o di comportamenti comunque censurabili, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
5. Il conteggio della percentuale di frequenza maturata alle singole attività formative è effettuato tramite monitoraggio informatico dell'accesso e della presenza del corsista.
6. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, di cui al comma 3 del presente articolo, sarà inviata apposita comunicazione agli interessati tramite posta elettronica ordinaria.

Art. 7 – Prova finale

1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al DPCM 4 agosto 2023.
 - a) La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.
 - b) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
2. L'elaborato finale di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, è redatto dal candidato in modalità remota a distanza e deve essere caricato telematicamente a cura del candidato stesso sulla propria Pagina personale del Portale istituzionale di Ateneo, nei modi e nei termini stabiliti.
3. La prova orale finale è sostenuta in modalità presenziale presso la sede prescelta dal candidato tra quelle indicate nell'elenco di sedi disponibili.
4. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata sulla base di criteri di valutazione condivisi e codificati preventivamente nei verbali delle commissioni stesse.
5. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella lezione simulata. La prova pertanto non risulterà superata se si consegue un punteggio inferiore a 7/10 anche in una sola prova.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023, con il superamento della prova finale di cui al presente articolo del Regolamento è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso e, pertanto, non è prevista la possibilità per l'abilitato di rifiutare la votazione attribuita alle Prove finali dalla Commissione giudicatrice.
7. L'accesso alla Prova finale è subordinato alla maturazione di una percentuale minima di frequenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.
8. Il certificato di conseguimento del titolo abilitante è rilasciato dall'Università eCampus solo dopo il controllo della regolarità della posizione amministrativa dello studente.

Art. 8 – Diritto di accesso agli atti dell'Esame finale

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti, consistenti esclusivamente nella prova scritta, di cui all'art. 6, comma 1, l. a) del presente Regolamento, da lui redatta, inviando apposita domanda motivata, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: scriviuniecampus@pec.uniecampus.it.

2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata per mezzo di soggetto terzo.
3. L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante esame e/o estrazione di copia del compito, per come è stato svolto:
 - a) Nel caso di istanza inviata tramite raccomandata, l'accesso agli atti avverrà presso gli Uffici di Segreteria della Sede universitaria deputata alla conservazione dell'atto (previo appuntamento negli orari di apertura) della cui ubicazione sarà data comunicazione all'interessato.
 - b) Nel caso di istanza presentata tramite PEC, sarà allegata copia digitale dell'atto alla comunicazione di riscontro.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006, i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
5. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 9 – Riconoscimenti eventuali

1. Nell'ambito della propria autonomia universitaria, l'Ateneo non effettuerà riconoscimenti dei crediti formativi già conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici e afferenti ad attività di formazione pregresse.

Art. 10 – Recesso e Rinuncia

1. Il Candidato validamente iscritto, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa, può presentare rinuncia agli studi in qualsiasi momento, mediante istanza presentata in carta libera all'Ufficio di Segreteria competente (segreteria.30art13@uniecampus.it). La rinuncia agli studi non comporta alcun rimborso, neppure parziale, dei costi di iscrizione.
2. Il Candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di ritirare la domanda di iscrizione entro 14 giorni dalla sottoscrizione della stessa, a mezzo di raccomandata A.R., da inviare presso la sede legale dell'Università, ovvero a mezzo PEC, da inoltrare all'indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it. La comunicazione di recesso, ai fini del rimborso, deve essere corredata dalla specificazione dell'importo versato a titolo di iscrizione.